



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Legge 84/94 e s.m.i

ORDINANZA n. 12/2022 del 23/12/2022

OGGETTO: *Temporaneo Sgombero materiali depositati sul praticabile del Porticciolo Pescherecci del Porto di Catania.*

Il sottoscritto Ing. Francesco Di Sarcina,

PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE,

Nominato con Decreto n. 54 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 15/03/2022, notificato in data 16-03-2022 con nota prot. MIT n. 9489;

Premesso:

- che il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale costituita dai Porti di Augusta e Catania.
- che l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre

attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con

poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- che l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, stabilisce che il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;

Preso atto:

- della nota del 12/10/2022 pervenuta dalla Federazione Agripesca Regione Sicilia, con la quale sono state segnalate alcune problematiche inerenti la categoria di pescatori nel Porto di Catania;
- dell'intendimento dell'Ente di procedere ad effettuare gli interventi manutentivi utili a migliorare le condizioni di esercizio e il decoro della zona pescatori;
- che pertanto il molo "porticciolo dei pescherecci" deve essere oggetto di opere di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione ivi presente, mediante l'utilizzo di una piattaforma telescopica cingolata mobile;
- del verbale di sopralluogo, prot. N. 14973 del 22/11/22, eseguito dal personale impiegato presso l'Area Grandi Infrastrutture dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con il quale è stata segnalata la presenza sul praticabile del molo Porticciolo Pescherecci, di cumuli di materiale di vario tipo, (reti da pesca, piccole imbarcazioni, rifiuti vari) riconducibili all'attività peschereccia degli utilizzatori del molo, che impedisce il passaggio di qualsiasi mezzo tecnico destinato ad eseguire le opere di manutenzione programmata;
- della nota del 19/12/2022, con la quale la ditta appaltatrice dei lavori rileva l'impossibilità di procedere nell'esecuzione dell'appalto proprio a causa dei materiali collocati sul praticabile del piccolo molo pescherecci;

Ritenuto:

- comunque necessario che l'area in questione rimanga disponibile alla pubblica fruizione in condizione di sicurezza;
- necessario, per le ragioni esposte, intraprendere ogni iniziativa finalizzata a garantire l'esecuzione dei lavori posti a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di deposito attrezzatura o materiale sul praticabile del Molo Pescherecci)

Sul praticabile del Molo dei Pescherecci (area individuata nella tavola allegata), a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, e per i successivi trenta giorni, è fatto divieto assoluto di abbandonare, accumulare o collocare qualunque materiale o attrezzatura, al fine di permettere la percorrenza, lungo il basolato lavico del molo in oggetto, di mezzi tecnici destinati alla manutenzione dell'impianto d'illuminazione. Per la rimozione da parte dei proprietari di quanto oggi esistente sono fissati sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Trascorso infruttuosamente tale termine, tutto il materiale che verrà ancora rinvenuto sui luoghi in cui vige il superiore divieto, oltre che divenire oggetto di denuncia alle Autorità competenti per violazione della presente Ordinanza e occupazione abusiva, verrà rimosso forzatamente (con oneri a carico dei proprietari individuati) e ricollocato temporaneamente in altre aree di deposito, in attesa di essere recuperato dal proprietario o di essere definitivamente eliminato come da successivo art.2.

Articolo 2

(Rimozione definitiva)

Una volta rimosso il materiale rinvenuto sulle aree oggetto di divieto, l'AdSP, qualora nei successivi 30 giorni non dovesse pervenire alcuna segnalazione da parte dei proprietari, l'amministrazione procederà senza ulteriori avvisi, alla sua rimozione definitiva dall'ambito portuale previo smaltimento/demolizione/conferimento in idoneo sito/impianto, con l'imputazione dei relativi costi a carico dei responsabili.

Articolo 3

(Deposito attrezzatura)

Dovendo comunque garantire la pubblica fruizione dell'area de qua, trascorsi i trenta giorni di cui all'art.1, rimane confermato il divieto di abbandono, accumulo o collocazione di qualunque materiale o attrezzatura sul praticabile del molo peschereccio del porto di Catania, fatto salvo che si tratti di materiali, attrezzature relative all'attività di pesca, che siano riconducibili al proprietario previa collocazione

di apposita cartellonistica da parte del medesimo, che non costituiscano intralcio al passaggio di persone e/o mezzi e che rimangano in sosta per il tempo strettamente necessario alla loro pronta rimozione.

Articolo 4

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, le persone che violino le norme contenute nella presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e dell'Art. 1161 del Codice della Navigazione, Abusiva occupazione di spazio demaniale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente. In pari data è abrogata ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

VISTO: Il Segretario Generale, Dott. Attilio Montalto, con riguardo alla presente Ordinanza, esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione.






IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Attilio Montalto

Augusta, 23/12/2022

IL PRESIDENTE

Ing. Francesco Di Sarcina



PORTICCIOLO
PESCHERECCI

MOLO PESCHERECCI

